

LEGGE 16 giugno 1996, n. 178.

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, fatto a Bonn il 26 aprile 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, fatta Bonn il 26 aprile 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

ALLEGATO

PROTOCOLLO RELATIVO ALLE CONSEGUENZE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE DI DUBLINO AL RIGUARDO DI DETERMINATE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN.

Gli Stati parte del presente protocollo,

visto l'articolo 142 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, cui hanno aderito la Repubblica italiana il 27 novembre 1990, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese il 25 giugno 1991 e la Repubblica ellenica il 6 novembre 1992, relativa alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (convenzione di applicazione del 1990),

ritenendo che la convenzione relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell'esame delle domande di asilo presentate negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 è una convenzione conclusa tra gli Stati membri delle Comunità europee in vista della realizzazione di uno spazio senza frontiere interne, ai sensi dell'articolo 142.1 della convenzione di applicazione del 1990,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

A decorrere dall'entrata in vigore della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990, cessano di essere applicabili le disposizioni del capitolo 7 del titolo II, nonché le definizioni di «domanda di asilo», «richiedente l'asilo» e «esame di una domanda d'asilo» che figurano all'articolo 1 della convenzione di applicazione del 1990.

Articolo 2

Il presente protocollo non può formare oggetto di riserve.

Articolo 3

1. Il presente protocollo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notifica il deposito a tutte le parti contraenti.

2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali la convenzione di applicazione del 1990 è entrata in vigore.

Per gli altri Stati, esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dei loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, ma non prima del giorno dell'entrata in vigore del presente protocollo conformemente a quanto stabilito al comma precedente.

3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a tutte le Parti contraenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a tal fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bonn, il ventisei aprile millenovecentonovantaquattro, in esemplare unico, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, il cui testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede ed è depositato negli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri.

#### LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2169).

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 28 agosto 1996

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 settembre 1996, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla III commissione il 3 ottobre 1996

Esaminato in aula il 21 ottobre 1996 e approvato il 22 ottobre 1996.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1566).

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 aprile 1996

Relazione scritta annunciata il 27 maggio 1997 (atto n. 156/A - relatore sen. D'URSO)

Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 1997

97G0214

LEGGE 16 giugno 1997, n. 179.

Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

#### PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono».

#### Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive). — 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produ-